



ODG

N. 214

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23.

Presentato da:

MOSCA MICHELE (primo firmatario) 19/03/2020, PREIONI ALBERTO 19/03/2020, FAVA MAURO 19/03/2020, GAGLIASSO MATTEO 19/03/2020, CANE ANDREA 19/03/2020, PERUGINI FEDERICO 19/03/2020, NICOTRA LETIZIA GIOVANNA 19/03/2020, CERUTTI ANDREA 19/03/2020

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 20/03/2020

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: *Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23.*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che

- il comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 23 del 23 settembre 2003 prevede che gli autoveicoli che abbiano compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione e presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originario impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati, sono assimilati ai veicoli che abbiano compiuto 30 anni e pertanto godono del pagamento della tassa di circolazione nella misura fissa di euro 30,00;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art. 1, comma 1048 prevede che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

Rilevato che:

- il collezionismo dei veicoli compresi tra i 20 ed i 29 anni di età è in continuo aumento in particolare tra gli appassionati più giovani che spesso li acquistano per conservarli,

restaurali seguendo i dettami dell'originalità e guidarli solo in occasione di eventi dedicati;

- detti veicoli, completamente diversi per caratteristiche tecniche, meccaniche ed aerodinamiche da quelli ultratrentennali meritano di essere salvaguardati, tramandati nel futuro e non semplicemente trattati alla stregua di qualsiasi vecchia auto o motociclo che oggi risultano altresì sottoposti ai limiti di circolazione dettati dalle norme antinquinamento;

Considerato che:

- il Piemonte è la culla dell'auto italiana che per oltre un secolo ha dato vita a modelli che sono diventati simbolo dello sviluppo e dell'emancipazione del Paese contribuendo in maniera fattiva al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, spesso all'avanguardia e in grado di fare scuola in tutta Europa;

- il mercato delle auto d'epoca muove un indotto non indifferente composto da piccoli artigiani che in gran parte manualmente contribuiscono al ripristino o al mantenimento dei veicoli generando occupazione e profitto.

- sempre più spesso vengono organizzati eventi e raduni che contribuiscono a diffondere la cultura del turismo nella nostra Regione, generando a loro volta profitto per albergatori e ristoratori e permettendo altresì di scoprire le bellezze del Piemonte;

Tutto ciò premesso e considerato,

IMPEGNA

La Giunta regionale e il Consiglio regionale

A modificare l'articolo 8 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 affinché gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, siano assoggettati al pagamento della tassa automobilistica nella misura fissa di euro 50,00



in modo da sostenere la buona pratica del collezionismo e dare un impulso positivo al mercato e all'indotto che esso genera.

In Torino, 18/03/2020